

REGIO DECRETO 2 agosto 1902 , n. 361

Sul riordinamento delle Dogane. (002U0361)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 del testo unico delle leggi doganali, approvato con Nostro decreto del 26 gennaio 1896, n. 20;

Visto l'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Guardia di Finanza, approvato con Nostro decreto 13 febbraio 1896, n. 40;

Vista la [legge del 12 giugno 1902, n. 176](#), che approva il ruolo organico del personale delle dogane;

Visto il Nostro decreto in data 29 giugno 1902, n. 323, che approva il ruolo organico della Guardia di Finanza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo ordine delle dogane si divide in due classi ed il secondo in tre classi.

Ciascuna dogana puo' essere divisa in sezioni.

Art. 2.

Le dogane si dividono in principali e secondarie.

Le dogane principali concentrano gli introiti, i conti, i lavori di statistica e di contenzioso, gli inventari dei mobili e degli attrezzi, i rendiconti dei registri, degli stampati e dei contrassegni, delle dipendenti dogane secondarie.

Art. 3.

Sono approvate le tabelle A e B, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

La tabella A determina la sede, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, la sede di ciascuna sezione di dogana e di ciascun posto di osservazione, le sedi delle brigate della Guardia di Finanza da considerarsi come sezioni doganali a termini del successivo articolo 6, le dogane principali e le dogane secondarie aggregate a ciascuna dogana principale; stabilisce la ripartizione del personale tra i diversi uffici, la circoscrizione assegnata ai Direttori di dogana posti a capo delle dogane di prim'ordine e di prima classe, il numero minimo delle visite da eseguirsi annualmente dai Direttori medesimi agli uffici dipendenti, le indennita' di viaggio ad essi accordate, gli assegni per spese d'ufficio ai capi delle dogane, le indennita' per localita' disagiata e gli assegni ai cassieri a titolo d'indennita' per maneggio di denaro; determina infine le vie da percorrere fra il confine e l'ufficio doganale per l'entrata e l'uscita delle merci, le facolta' per il deposito e per l'attestazione dell'uscita in transito delle merci e speciali facolta' concesse ad alcuni uffici doganali.

La tabella B indica le merci che possono essere importate per le dogane di ciascuna classe del secondo ordine.

Art. 4.

La ripartizione del personale tra i diversi uffici, la circoscrizione assegnata ai singoli Direttori di dogana, il numero delle visite che i medesimi devono eseguire agli uffici dipendenti, nonche' la ripartizione delle somme stanziare in bilancio per spese d'ufficio ai capi delle dogane, per indennita' di viaggio ai Direttori e per indennita' ai cassieri per maneggio di denaro, potranno successivamente, a seconda delle esigenze del servizio

doganale, essere modificate con decreti Ministeriali.

Art. 5.

Le facolta' delle sezioni di dogana sono stabilite dal Ministero delle Finanze, il quale potra' anche istituire nuove sezioni e abolire quelle che si rendessero non necessarie.

Art. 6.

Le operazioni d'importazione e di esportazione delle merci esenti da diritti di confine, nei limiti di facolta' delle dogane di second'ordine dell'ultima classe, le operazioni d'importazione delle piccole quantita' di merci portate dai viaggiatori per loro uso particolare, il cabotaggio dei prodotti del luogo e l'emissione delle bollette di legittimazione sono, nei luoghi indicati dalla tabella A, affidate alle brigate del Corpo della Guardia di Finanza.

Queste brigate, per le accennate operazioni, sono considerate come sezioni doganali.

Art. 7.

I ricevitori doganali di 6^a classe, istituiti con l'organico approvato dalla [legge n. 176 del 12 giugno 1902](#), sono pareggiati ai cassieri di 5^a classe per la cauzione che sono tenuti a prestare quali contabili dello Stato.

Art. 8.

Le presenti disposizioni hanno vigore dal 1^a luglio del corrente anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addi' 2 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

N.B. Le tabelle sono inserite integralmente nella Raccolta Ufficiale degli atti del Governo.

TABELLA A

Circoscrizioni e distribuzione del personale. Numero delle visite dei direttori alle dogane, assegni ed indennita'.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

TABELLE B

Merce delle quali e' permessa l'importazione nelle dogane di secondo ordine.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)